

REGOLAMENTO ORGANICO

In attesa di approvazione definitiva da parte del CONI

Titolo I – AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 1

Affiliazione

Tutti i sodalizi sportivi o società e gli organismi similari (intendendo per tali le associazioni o le sezioni di polisportive o altri Enti, purché regolarmente costituiti in Società o associazioni sportive), che intendono praticare lo sport della Palla Tamburello nell'ambito federale, debbono essere affiliati alla F.I.P.T..

Le società per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Palla Tamburello devono presentare domanda redatta sugli appositi moduli, firmata dal Presidente e corredata dai seguenti documenti:

- 1) Atto Costitutivo
- 2) Statuto Sociale in cui deve essere indicato fra l'altro il nome e la sede della società, nonché il nome del legale rappresentante della stessa con le modalità per la sua designazione
- 3) Elenco nominativo dei Soci con specificazione delle cariche sociali ricoperte, con particolare riferimento a coloro che compongono il Consiglio Direttivo o organo equivalente
- 4) Indicazione del campo da gioco in cui viene svolta l'attività, con descrizione dell'impianto o dei relativi servizi.

La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere presentata alla F.I.P.T. per il tramite e con il parere dell'organo provinciale o, in assenza, di quello regionale competente.

La domanda di affiliazione può essere presentata nell'anno sportivo di competenza in qualunque momento.

La F.I.P.T. dà notizia, nei suoi comunicati ufficiali, delle domande accolte ed è tenuta a comunicare alle società interessate le motivazioni delle domande respinte.

Art. 2

Riaffiliazione

Le società/organismi già affiliate alla F.I.P.T. si intendono riaffiliate di anno in anno con il semplice versamento della tassa di iscrizione ai campionati di competenza, che sarà versata ogni volta, nei termini fissati dal Consiglio Federale **e comunque entro il 31 dicembre**, allegando l'apposito modulo.

Le società sono tenute a comunicare ogni variazione dello Statuto sociale, come pure ogni variazione delle persone alle quali spetta la legale rappresentanza sociale, nonché dei componenti del Consiglio direttivo, alla F.I.P.T. e al Comitato Regionale e/o Provinciale di competenza, entro 15 giorni dalla avvenuta variazione, mediante trasmissione di copia fotostatica, autenticata dal presidente, del verbale dell'Organo Statutario competente ad approvare le variazioni introdotte.

Il Consiglio Federale, d'ufficio o su istanza di organi federali o di qualsiasi tesserato interessato, potrà ritenere inefficaci le variazioni comunicate per accertata inosservanza di norme statutarie sociali in materia .

Avverso tale decisione è ammesso ricorso alla Commissione di Giustizia

La mancata presentazione nei termini della domanda di riaffiliazione comporta l'estinzione del rapporto con la F.I.P.T.; ogni successiva richiesta di ammissione equivale a nuova affiliazione e ne osserva le procedure.

Art. 3

Cessazione dell'affiliazione

Gli organismi affiliati cessano di far parte della Federazione:

- a) per scioglimento volontario;
- b) per inattività sportiva federale assoluta nel corso di un anno sportivo federale;
- c) per mancata riaffiliazione annuale;
- d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- e) per radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito dell'accertamento da parte di questi ultimi di gravi infrazioni alle norme federali;
- f) per recesso.

Nel caso di cessazione di una società dall'appartenenza alla Federazione, tutte le passività sia verso la Federazione medesima sia verso altri soggetti ad essa affiliati, debbono essere soddisfatte.

In caso di inadempienza, i componenti dell'ultimo Consiglio direttivo sono solidamente responsabili di tutte le obbligazioni e, come tali, non possono più rivestire cariche federali e sociali sino al totale soddisfacimento delle passività, fatta salva la eventuale azione da parte degli aventi diritto.

La cessazione di appartenenza alla Federazione, comunque motivata, comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.P.T. .

Il Consiglio Federale prende atto del determinarsi delle condizioni di cui al paragrafo primo.

Art. 4

Fusione tra due o più società

Due o più società possono **unirsi** o una può **incorporare** un'altra o più nei periodi fissati annualmente dalla Federazione inviando a mezzo raccomandata alla segreteria della Federazione, con il visto dell'organo provinciale o regionale della F.I.P.T. , il nuovo atto costitutivo e la relativa deliberazione sottoscritta dai legali rappresentanti originari e dal legale rappresentante della società risultante dalla fusione.

Nell'atto di **unione** deve essere specificato il nome e la sede del nuovo sodalizio.

In caso di **incorporazione**, ferma la procedura, restano validi statuto, cariche sociali e sede della società assorbente, salvo diversa, espressa e specificata indicazione in proposito.

Il nuovo statuto dovrà essere inviato in copia alla Federazione per l'approvazione.

Non è consentita la fusione fra società aventi sede in comuni diversi.

Il Consiglio federale può autorizzare la fusione di società con sede in comuni diversi, ma sempre della stessa regione, per fondati motivi volti all'espansione territoriale del tamburello.

In caso di fusione resta iscritta d'ufficio la società risultante dalla fusione alla quale verrà riconosciuta di diritto la più favorevole posizione sportiva tra quelle della società che le hanno dato origine.

Non è consentito che la società risultante dalla fusione si sostituisca ad una qualsiasi delle società che le hanno dato origine per la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali in corso. Nessun atto di fusione o di assorbimento è valido se i singoli interessati non siano singolarmente già affiliati alla F.I.P.T. .

In caso di unione o incorporazione la nuova società assorbirà tutti i diritti attivi e passivi in essere, della società di origine ed i tesserati rimangono vincolati alla nuova società.

Art. 5

Cambiamenti di denominazione sociale e del campo da gioco.

I cambiamenti di denominazione sociale sono consentiti e – presentati nei termini fissati dalla Federazione – devono essere **approvati** dal Consiglio Federale, su parere dei competenti organi provinciali o regionali della F.I.P.T..

Il Consiglio Federale potrà autorizzare, sentito il parere della C.T.F. prima dell'inizio dell'attività agonistica, le società affiliate che ne abbiano fatta richiesta entro i termini fissati dalla F.I.P.T., ad usare campi da gioco diversi rispetto a quelli utilizzati nella precedente stagione sportiva, qualora ciò corrisponda agli interessi federali.

Eventuali deroghe al secondo comma, anche per ragioni di forza maggiore, possono essere autorizzate dal Consiglio Federale.

Art. 6

Doveri delle società.

- I) Osservanza delle norme federali – Con l'atto di affiliazione o di riaffiliazione, le società si impegnano e sono tenute, per sé e per i propri dirigenti, giocatori e soci, all'osservanza dello Statuto federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti organi federali.
- II) Particolari impegni – In particolare le società sono tenute a:
 - 1) essere rette da Consigli Direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, nel rispetto del principio di pari opportunità, in armonia con lo Statuto della Federazione;
 - 2) assumere e dotarsi, pena il diniego di affiliazione o riaffiliazione da parte degli Organi Federali competenti, di statuti che prevedano :
 - a) la nomina annuale e le modalità della stessa, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi, ai fini e per gli effetti degli art. 7 e 18 dello Statuto Federale;
 - b) la inderogabile rimessione da parte di ciascun tesserato di ogni controversia scaturente dall'attività sportiva od associativa al giudizio arbitrale previsto dall'art. 21 dello Statuto Federale;
 - c) l'assunzione, da parte dei dirigenti in carica al momento della eventuale cessazione di appartenenza alla F.I.P.T. del sodalizio rappresentato o, in ipotesi di fusione e assorbimento dello stesso, dell'obbligo personale e solidale fra tutti i coobbligati, ferma l'eventuale responsabilità disciplinare verso la F.I.P.T., di adempiere a tutte le obbligazioni contratte dell'organismo cessato, verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi.
 - 3) dopo aver ottenuto l'affiliazione o la riaffiliazione, comunicare alla Segreteria Federale per gli adempimenti di competenza, entro 15 giorni dalla data dei relativi atti sociali, rimettendo copia degli stessi, ogni eventuale successiva modifica degli statuti sociali, dei regolamenti interni, dei recapiti per le comunicazioni ufficiali, delle composizioni dei Consigli Direttivi nonché delle altre cariche sociali;
 - 4) provvedere a che le tessere dei loro dirigenti, allenatori, medici sociali, atleti ecc... siano in regola con le norme federali in materia;
 - 5) assicurare piena collaborazione ai dirigenti, organi e commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;

- 6) **informare con lettera raccomandata entro 5 giorni dall'avvenuto illecito sportivo, la segreteria F.I.P.T. che attuerà la procedura prevista dal Regolamento di Giustizia Federale;**
- 7) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.P.T. ;
- 8) provvedere a che tutti i propri tesserati si impegnino, alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e di tutti i regolamenti emanati dalla F.I.P.T.;
- 9) notificare immediatamente ai propri tesserati e soci le sanzioni punitive adottate a carico dei medesimi, vigilandone la corretta esecuzione;
- 10) rendere immediatamente nota ai propri tesserati la data di indizione di ogni assemblea , ma in particolare, di quella elettiva, per consentire agli stessi di porre eventualmente la propria candidatura;
- 11) svolgere attività agonistiche o comunque attività riconosciute dai competenti organi federali;
- 12) non partecipare ed inibire la partecipazione dei propri giocatori ad attività tamburellistiche non autorizzate dagli organi della F.I.P.T.;
- 13) assicurare ai propri giocatori la necessaria assistenza tecnica e morale, curandone l'efficienza sportiva;
- 14) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti organi federali, astenendosi da qualsiasi forma pubblica di protesta. In particolare, le società ed i loro tesserati non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica informazione per promuovere censure nei confronti degli organi federali o delle persone che li rappresentano. Le società hanno facoltà di presentare i reclami e i ricorsi solamente ai competenti organi federali;
- 15) mettere a disposizione della Federazione e dei suoi giocatori che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale, sia in Italia che all'estero, motivando tempestivamente eventuali impedimenti;
- 16) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni organizzate dalle società stesse;
- 17) promuovere, nel modo più ampio possibile, l'avviamento dei giovani alla pratica del tamburello;
- 18) affidare le loro squadre ad allenatori o direttori tecnici abilitati.

Art. 7

Tesseramento

Il tesseramento è l'atto che lega alla F.I.P.T. , in un rapporto giuridico, i dirigenti e i soci delle società affiliate, **coloro che praticano** attività all'interno delle stesse, **nonché tutti i soggetti indicati all'art. 4 dello Statuto Federale**. E' valido per l'anno sociale dall'1 gennaio al 31 dicembre, cessa:

- a) **per mancato rinnovo annuale del tesseramento;**
- b) **per cessazione di appartenenza alla F.I.P.T. della società od organismo di appartenenza;**
- c) **per decadenza dalla carica o per perdita di qualifica che lo ha determinato;**
- d) **per sanzione degli organi di giustizia;**
- e) **per dimissioni.**

Per prendere parte all'attività agonistica federale è obbligatorio possedere la tessera federale.

I dirigenti in carica delle società, il personale avente comunque responsabilità e rapporti, nell'ambito della attività sportiva organizzata dalla F.I.P.T. , con organi e dirigenti federali od arbitri, nonché i soci dei vari sodalizi, debbono parimenti possedere la tessera federale.

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata da parte delle società tramite i competenti comitati provinciali o regionali della F.I.P.T. , alla Commissione cartellinamento.

La richiesta, redatta sugli appositi moduli forniti dalla F.I.P.T. , deve contenere le generalità del tesserando con la relativa qualifica (dirigente, giocatore, socio...) e con allegata la quota per il tesseramento annualmente stabilita dalla federazione.

La richiesta di tesseramento deve essere sempre sottoscritta dal diretto interessato sia esso giocatore, dirigente o socio.

La data di accettazione della richiesta stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Il possesso della tessera federale consente a dirigenti, giocatori e soci di godere delle forme di assicurazione connesse, contratte direttamente dalla F.I.P.T. a favore di tutti i tesserati.

Non possono essere tesserati alla F.I.P.T. giocatori di età inferiore ai sei anni.

E' vietato ai giocatori firmare richiesta di tesseramento per più di una società pena le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina.

Agli effetti del tesseramento dei giocatori, fermo restando il vincolo a favore della società che ha inviato la prima richiesta, le eventuali successive richieste verranno respinte.

I giocatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati.

Impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto e soggetti a sanzioni disciplinari.

Il tesseramento già accordato dagli organi competenti sarà revocato qualora successivamente si accertino motivi di invalidità e di illegittimità.

La sottoscrizione della domanda di tesseramento presuppone senza ammissione di prova contraria, la conoscenza e la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti, tanto della Società di appartenenza quanto della Federazione e l'accettazione delle variazioni a tali Statuti e Regolamenti che potessero venir disposte con le modalità previste dai medesimi.

Gli affiliati, con l'inoltro delle richieste di tesseramento e con la corrispondenza delle tasse prescritte, autorizzano la F.I.P.T. a contrarre per loro conto, per ogni anno sportivo federale, l'assicurazione base a favore degli atleti e di tutti i tesserati per un massimale fisso.

Art. 8

Visita medica obbligatoria

Le società devono provvedere a sottoporre i giocatori a visita medica di idoneità a praticare incondizionatamente il gioco del tamburello: il certificato di idoneità deve essere conservato agli atti della società di appartenenza. In ogni caso ed a ogni effetto, qualsiasi responsabilità ricade esclusivamente sulla società che utilizza il giocatore.

La visita medica deve essere rinnovata ai sensi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge con riguardo all'idoneità specifica per la pratica sportiva della palla tamburello ed alle delibere applicative del CONI.

L'inosservanza delle suddette norme comporta la revoca della validità della tessera e sanzioni disciplinari.

Art. 9

Vincolo dei giocatori

a) Con la firma dei moduli richiesta tesseramento il giocatore assume, nei confronti della società per cui si tessera, un vincolo a tempo **determinato, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 4 anni salvo rinnovo espresso, da effettuarsi con le stesse modalità del tesseramento, o trasferimento.**

Un giocatore assume l'impegno del vincolo con una società solo dopo aver compiuto il 14° anno di età computato anagraficamente.

Prima del compimento di tale età il giocatore è vincolato ad una società per la sola durata di una stagione sportiva al termine del quale è libero di diritto.

Il vincolo di tale tesseramento annuale dura fino al termine della stagione agonistica che ha inizio nell'anno in cui il giocatore compie anagraficamente il 14° anno di età.

b) Le società che tesserano per la prima volta un giocatore che nella precedente stagione sportiva era tesserato ad altra società con vincolo annuale perchè di età inferiore ai 14 anni, sono tenute a versare alla società per la quale il giocatore era tesserato nella precedente stagione un rimborso delle spese di preparazione, **per ogni anno in cui il giocatore è stato tesserato per tale società, deliberato dal Consiglio Federale sulla base dell'art. 11 dello Statuto Federale e secondo i criteri di cui all'allegato A del presente Regolamento.**

Il pagamento di tale rimborso spese dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dalle società interessate, a pena di nullità del tesseramento.

c) Il vincolo con la società cui il giocatore appartiene può essere sciolto mediante trasferimento, ovvero tramite rilascio di nulla-osta nei termini e nei periodi annualmente fissati dalla Federazione.

Art. 10

Svincolo dei giocatori

Il vincolo tra società e giocatore può essere sciolto mediante trasferimento oppure nei seguenti casi:

1) Scioglimento del vincolo tra società e Federazione

In tale caso i giocatori sono liberi d'autorità dal giorno della pubblicazione sull'organo Federale da parte della Federazione della decisione che rende noto lo scioglimento del vincolo tra società e Federazione.

Se l'evento avviene a campionato iniziato i giocatori possono tesserarsi per una nuova società; ma non potranno in alcun modo partecipare a gare di campionati in corso.

2) Rinuncia da parte della società

Tale rinuncia deve essere comunicata, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Cartellinamento, trasmettendo nel contempo la tessera del giocatore, entro il termine che annualmente fissa il Consiglio Federale. La lettera deve essere inviata, per conoscenza, anche al giocatore interessato.

Il giocatore posto in lista di svincolo ha diritto, in qualsiasi momento dell'annata sportiva di tesserarsi con qualsiasi altra società.

Le liste di svincolo saranno rese note con comunicato ufficiale della Federazione.

3) Diritto sportivo conseguente ad inattività involontaria del giocatore

Si determina quando un giocatore, per espressa volontà della società, non abbia preso parte ad alcuna gara di campionato. La richiesta per ottenere lo svincolo va inoltrata dal

giocatore alla Commissione Cartellinamento ed in copia alla propria società, entro il 30 ottobre di ciascun anno.

La società ha diritto di opporre le proprie contestazioni, inviandole alla Commissione Cartellinamento e per conoscenza al giocatore, con lettera raccomandata spedita entro otto giorni dal ricevimento della richiesta del giocatore, accompagnandole con i documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto del giocatore.

Si deve tener presente che, in caso di convocazione non rispettata dal giocatore, alla società incombe l'obbligo di contestare entro otto giorni dalla data di convocazione, l'infrazione al giocatore stesso mediante lettera raccomandata.

La mancata opposizione alla richiesta di svincolo da parte del giocatore, nei modi e nei termini sopra indicati, da parte della società, deve essere considerata adesione alla richiesta del giocatore con tutte le conseguenze del caso, e, pertanto la Commissione Cartellinamento provvederà a svincolare d'autorità il giocatore.

In caso di opposizione da parte della società, la Commissione Cartellinamento, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo, dandone comunicazione alle parti, le quali potranno, entro e non oltre 30 giorni, dalla data di spedizione della comunicazione stessa, ricorrere **al Consiglio Federale**.

Tale ricorso non sospende l'efficacia della decisione della Commissione Cartellinamento.

4) Cambiamento di residenza del giocatore

Lo svincolo per tale motivo è ammesso solo per i giocatori di serie "C", "D" e categorie giovanili. Per ottenere lo svincolo devono trascorrere almeno sei mesi dall'effettivo cambiamento di residenza ed alla condizione che lo spostamento avvenga in altra provincia.

La richiesta di svincolo deve essere inoltrata, in qualunque periodo dell'anno, dal giocatore interessato alla Commissione Cartellinamento allegando tutta la documentazione necessaria.

Copia della richiesta e dei documenti deve essere contemporaneamente inviata, con lettera raccomandata, alla società di appartenenza.

5) Mancato rinnovo annuale del tesseramento

Questo caso si verifica quando la società cui appartiene il giocatore non gli abbia rinnovato la tessera entro la data ultima stabilita dal **Consiglio Federale** per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento.

6) Inattività della società

Lo svincolo per inattività della società compete al giocatore nel caso in cui la società di appartenenza non prenda parte al campionato di competenza o si ritiri o ne venga esclusa.

In tali casi i giocatori sono liberi d'autorità dal giorno della pubblicazione da parte della Federazione, della decisione che rende nota la rinuncia, il ritiro o l'esclusione.

Se l'evento avviene a campionato iniziato i giocatori possono tesserarsi subito per una nuova società, sempre che non abbiano preso parte a nessun incontro di campionato con la precedente società. Qualora l'inattività della società sia stata determinata per colpa dei giocatori non si dà luogo allo svincolo dei giocatori stessi.

Art. 11

Trasferimenti definitivi

- a) I giocatori tesserati e vincolati ad una società possono essere trasferiti ad altra società, nel periodo che annualmente fisserà la federazione con proprio comunicato ufficiale, una sola volta per ciascun anno sportivo.
- b) Il trasferimento potrà avvenire soltanto dietro nulla-osta della società di appartenenza del giocatore interessato al trasferimento e dovrà essere accettato e sottoscritto anche dallo stesso giocatore.
- c) Il trasferimento dovrà essere effettuato a mezzo dell'apposito modulo fornito dalla Federazione, modulo che dovrà quindi essere firmato dalla società cedente, dalla società acquirente e dal giocatore interessato.
- d) Nell'ipotesi che il giocatore si rifiuti di firmare il modulo di trasferimento, egli resterà vincolato, in ogni caso, alla società di appartenenza. La mancata firma del giocatore sul modulo di trasferimento dovrà immediatamente essere segnalata dalla società stessa con idonea documentazione alla Commissione Cartellinamento. Tale documentazione dovrà essere spedita in copia anche al giocatore interessato.
- e) Il modulo deve essere inviato alla società acquirente, a mezzo raccomandata A.R. , entro la data di chiusura delle operazioni di trasferimento fissata annualmente dalla federazione, alla Commissione Cartellinamento e dovrà essere accompagnato dalla tessera del giocatore e, per i trasferimenti a squadre di serie "A" e "B" (qualunque sia la serie o categoria di provenienza), dall'importo del diritto federale fissato annualmente dalla Federazione.
- f) Il trasferimento sarà ufficialmente valido solo dopo l'omologazione da parte della Commissione Cartellinamento. L'omologazione sarà resa tempestivamente nota anche tramite il comunicato della Federazione.
- g) Il giocatore trasferito non può, nella stessa annata sportiva, essere dato in prestito ad altra società.
- h) E' vietato alle società di iniziare trattative o di concludere accordi per trasferimento di giocatori fuori dal periodo fissato dalla Federazione per le operazioni di trasferimento.

Art. 12

Prestiti

- a) I giocatori tesserati e vincolati ad una società possono essere ceduti in prestito ad altra società, nei periodi che annualmente fisserà la Federazione con proprio comunicato ufficiale, una sola volta per ciascun anno sportivo e per non più di due anni consecutivi, anche se a società diverse.
- b) Il prestito potrà avvenire soltanto dietro nulla-osta della società di appartenenza del giocatore interessato al prestito e dovrà essere accettato e sottoscritto anche dallo stesso giocatore.
- c) Il prestito dovrà essere effettuato a mezzo dell'apposito modulo fornito dalla federazione, modulo che dovrà quindi essere firmato dalla società cedente, dalla società acquirente e dal giocatore interessato.
- d) Nell'ipotesi che il giocatore si rifiuti di firmare il modulo di prestito, egli resterà vincolato, in ogni caso, alla società di appartenenza. La mancata firma del giocatore sul modulo di prestito dovrà immediatamente essere segnalata da parte della società stessa con idonea documentazione alla Commissione Cartellinamento.
Tale documentazione dovrà essere inviata in copia anche al giocatore.
- e) Il modulo di prestito dovrà essere inviato direttamente , a cura della società acquirente, a mezzo raccomandata A.R., entro la data di chiusura delle operazioni

di prestito fissata annualmente dalla Federazione, alla Commissione Cartellinamento e dovrà essere accompagnato dalla tessera del giocatore e, per i prestiti di giocatori a squadre di serie "A" e "B" (qualunque sia la serie o la categoria di provenienza), dall'importo del diritto federale, fissato annualmente **dal Consiglio Federale**.

- f) Il prestito sarà ufficialmente valido solo dopo l'omologazione da parte della Commissione Cartellinamento.
L'omologazione sarà resa tempestivamente nota anche tramite il comunicato della Federazione.
- g) E' vietato alle società iniziare trattative e concludere accordi per il prestito di giocatori fuori dal periodo fissato dalla Federazione per le operazioni di prestito.

Art. 13

Trasferimenti e prestiti suppletivi

In un secondo ulteriore periodo, annualmente fissato dalla Federazione, è consentito il trasferimento o il prestito dei giocatori, con le seguenti norme e limiti:

- a) Possono essere trasferiti o dati in prestito soltanto i giocatori che non abbiano mai preso parte a gare di campionato con la società di appartenenza, nell'anno in corso.
- b) Per quanto riguarda le modalità, anche i trasferimenti o prestiti suppletivi seguono quelle previste dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento.

Art. 14

Tesseramento Militare

- a) Il giocatore chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva, fuori dalla provincia ove ha sede la società di appartenenza, ha diritto ad ottenere il tesseramento militare a favore di una società che abbia sede nella provincia in cui presta il servizio militare.
- b) Il tesseramento militare ha carattere provvisorio, si sovrappone al tesseramento federale in atto e scade automaticamente al termine del secondo mese successivo alla data del congedo.
- c) Ai giocatori in servizio militare di carriera è preclusa la possibilità di ottenere il tesseramento militare.
- d) Il tesseramento militare è concesso:
 - per i giocatori di serie "C" e "D" a semplice richiesta della società che intende tesserare militarmente il giocatore;
 - per i giocatori tesserati per squadre di serie "A" e "B" a richiesta della società che intende tesserare militarmente il giocatore, sempre che la società di appartenenza conceda il suo nulla-osta.
- e) Il giocatore tesserato militarmente non può prendere parte a incontri del campionato che abbia iniziato con la società di appartenenza .
- f) Il tesseramento militare è ammesso soltanto per quei giocatori che risultino già tesserati per altra società; ai giocatori liberi dal vincolo non è dato assumere un tesseramento militare, ma soltanto il tesseramento normale.
- g) La richiesta di tesseramento militare deve essere inviata alla Commissione Cartellinamento sull'apposito modulo, accompagnato dalla tessera federale nonché dalla dichiarazione del Comando militare presso il quale il giocatore presta servizio militare di leva.

Art. 15

Aggiornamento tessera giocatori liberi da vincolo

L'aggiornamento della tessera dei giocatori a qualsiasi titolo liberi da vincolo (compresi i giocatori di età inferiore ai 14 anni) deve essere richiesto da parte della società interessata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Commissione Cartellinamento, inviando gli appositi moduli ed inviando la tessera federale del giocatore unitamente alla prescritta tassa federale se il giocatore sarà utilizzato in squadre di serie "A" e "B".

Art. 16

Disposizioni finali sul tesseramento

Particolari norme attuative sul tesseramento sono stabilite annualmente dal Consiglio Federale, anche su proposta della commissione Cartellinamento e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.

Titolo II – ANNO SPORTIVO

Art. 17

Anno sportivo

L'anno sportivo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre e coincide con l'anno **solare**.

Titolo III – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 18

Gli Organi Federali

Gli Organi della Federazione, direttivi, esecutivi, disciplinari e di controllo, a mezzo dei quali la federazione stessa realizza le proprie finalità istituzionali, di cui all'art. I dello Statuto, sono quelli appresso indicati:

Organi Federali Centrali

- a) Assemblea Nazionale
- b) Presidente Federale
- c) Consiglio Federale
- d) **Consiglio di Presidenza**
- e) Collegio dei Revisori dei Conti.

Organi di Giustizia

- a) Giudice Unico
- b) Commissione di Giustizia
- c) Procuratore Federale

- d) Commissione di Appello Federale

Organi federali periferici

- a) Assemblea regionale
- b) Presidente del Comitato Regionale
- c) Comitato Regionale
- d) Delegato regionale
- e) Assemblea Provinciale
- f) Presidente del Comitato provinciale
- g) Comitato Provinciale
- h) Delegato Provinciale

Organismi Tecnici nazionali

- a) Commissione Tecnica Federale (C.T.F.)
- b) Comitato Tecnico Arbitrale (C.T.A.)
- c) Commissione Attività Giovanile (C.A.G.)
- d) Commissione Cartellinamento Trasferimento e Prestito Giocatori (C.C.T.P.G.)
- e) Commissione Medica
- f) Settore Studi ricerca e formazione
- g) Commissione Propaganda, Pubbliche relazioni e Rapporti Internazionali.
- h) Commissione Scuola

Art. 19

I Dirigenti Federali

- a) Sono considerati Dirigenti federali tutti coloro che, **a seguito di elezione o di nomina sono componenti degli organi e delle strutture federali**, con funzioni non retribuite.
- b) I Dirigenti Federali debbono essere sempre e ovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità; essi non devono svolgere attività in campo tamburellistico a fine di lucro o comunque compensata.
- c) I Dirigenti federali sono tenuti al segreto d'ufficio.
- d) Sulla eleggibilità alle cariche federali, sulle incompatibilità, sulle decadenze e sostituzioni fa testo **l'art. 6** dello Statuto Federale.
In particolare i requisiti di cui sopra devono essere posseduti anche da coloro che ricoprono incarichi non elettivi ed incarichi negli organismi periferici. I requisiti devono essere posseduti al momento dell'elezione e devono permanere per tutta la durata del mandato; la perdita anche di un solo requisito è causa di decadenza dall'incarico. In caso di elezione o nomina, gli interessati dichiarano per iscritto il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle incompatibilità, con l'impegno, ove queste sussistano, alle dimissioni nei termini previsti dallo stesso art. 8 dello Statuto.
Ogni comunicazione dovrà pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R.
- e) I Dirigenti Federali che, nell'esercizio od in occasione delle funzioni derivanti da tale qualifica, contravvengono alla disciplina ed ai regolamenti della F.I.P.T. sono giudicati secondo quanto previsto dal regolamento di giustizia.

Art. 20

Funzionamento degli organi collegiali: generalità

- a) Le riunioni ordinarie degli organi collegiali, federali, centrali e periferici, sono disposte dal Presidente.
- b) Gli organi collegiali possono essere convocati in riunione straordinaria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
- c) Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni con la maggioranza dei presenti (ove non diversamente disposto). In caso di parità di voti decide il voto di chi presiede. Fanno eccezioni le deliberazioni per le quali le norme regolamentari prevedono maggioranze particolari o "qualificate". Non è ammessa la votazione per lettera o per delega.
- d) Delle decisioni adottate viene data notizia con la pubblicazione di comunicati ufficiali, a firma del Presidente e del segretario, ove richiesto.
- e) La data di pubblicazione ufficiale dei comunicati costituisce termine di decorrenza ad ogni effetto e le decisioni così pubblicate si presumono conosciute dagli interessati alla data di pubblicazione predetta. Fanno eccezione le decisioni per le quali le norme regolamentari prevedono modalità di notifica particolari.

Art. 21

Assemblea Nazionale

Le attribuzioni, la validità di costituzione, le modalità di convocazione, di votazione, di deliberazione, di rappresentanza e di diritto di voto sono regolati dall'art. 7 dello statuto, di cui i seguenti commi sono applicazione.

a) Costituzione

L'assemblea, **supremo** Organo Federale, è costituita dai rappresentanti legali delle associazioni o società regolarmente affiliate, o da un loro delegato che abbia compiuto il 18° anno di età, purché dirigente in carica regolarmente tesserato alla F.I.P.T. **e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici delle medesime.**

Partecipano di diritto all'Assemblea i dirigenti federali membri degli Organi Centrali Statutari e possono essere invitati i Presidenti degli organi Tecnici. Tale partecipazione non dà diritto di voto.

b) Convocazione

L'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche federali viene convocata ogni 4 anni, entro il 31 marzo dell'anno seguente quello delle celebrazioni dei giochi olimpici estivi.

L'Assemblea elettiva straordinaria è convocata nei termini e con le formalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria anche in coincidenza dell'assemblea Ordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dallo statuto per la sua validità, ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Federale, con determinazione della maggioranza dei componenti, o da metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni delle società aventi diritto a voto nell'assemblea di categoria. L'Assemblea è convocata dal Presidente Federale; in carenza del Vice Presidente Vicario; in carenza dal Vice-Presidente dal consigliere più anziani per età.

c) Diritto al voto

Hanno diritto di voto soltanto i rappresentanti o i delegati di quelle società che risultino regolarmente affiliate da almeno **12 mesi** alla data di svolgimento dell'Assemblea, avendo nel frattempo svolto effettiva attività o partite stabilite da programmi federali e

che siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

d) Deleghe

Le società aventi diritto di voto relativamente ai 7 voti di base di loro pertinenza possono farsi rappresentare, con delega rilasciata dal proprio legale rappresentante, da altro **delegato, purché dirigente in carica regolarmente** tesserato della società stessa, oppure da altro affiliato della stessa provincia o regione, dove non esista comitato provinciale.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, in duplice copia, sull'apposito modulo predisposto dalla Segreteria federale e debbono recare la firma autografa del legale rappresentante della società.

Una copia della delega deve essere consegnata alla Commissione Verifica Poteri e l'altra, vistata dalla Commissione stessa, deve essere conservata dal delegato a prova della sua qualifica.

La partecipazione diretta del legale rappresentante della società deve risultare ugualmente dalla sottoscrizione in proprio del modulo di delega. Dopo la registrazione delle deleghe da parte della Commissione Verifica Poteri non sono ammessi scambi o cessioni.

La registrazione delle deleghe è ammessa durante il periodo nel quale è in funzione la Commissione Verifica Poteri, così come deve essere indicato nell'atto di convocazione e in ogni caso fino al termine dei lavori.

e) Ordine del giorno

La convocazione avviene con preavviso di 30 giorni mediante l'invio **agli aventi diritto a voto**, dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata, o per via telematica o con fax con avviso di ricezione, qualora la società non fosse provvista di ne di e-mail ne di fax, si provvederà per raccomandata. L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data e ora dell'assemblea e l'ordine del giorno specifico e riportare, in allegato, l'elenco **degli** aventi diritto di voto.

Dalla data di spedizione farà fede comunque il timbro postale.

L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico.

L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, **al C.O.N.I.**

Nell'ordine del giorno dell'assemblea elettiva quadriennale va comunque inserito come punto specifico, l'elezione delle cariche federali e i relativi adempimenti. L'assemblea nazionale ordinaria elettiva provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione.

f) Reclamo al Consiglio federale per l'esclusione dal diritto di voto

Gli aventi diritto al voto possono avanzare reclamo al Consiglio Federale avverso la propria esclusione dall'elenco ufficiale di cui alla lettera e) del presente articolo. E' ammesso presentare reclami anche per l'esclusione o l'inclusione di **altri aventi diritto a voto** nel suddetto elenco.

Il reclamo deve essere presentato, a mezzo di lettera raccomandata nel termine di cinque giorni dal ricevimento dell'elenco **degli** aventi diritto al voto allegato all'ordine del giorno.

I reclami pervenuti sono esaminati e decisi, sentite le parti interessate, dal Consiglio Federale e, se le decisioni adottate sono favorevoli, la Segreteria Federale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti.

Tutte le decisioni sono immediatamente comunicate alle società interessate. Avverso le decisioni del Consiglio federale è ammesso ricorso ordinario all'Assemblea.

I ricorsi avverso le decisioni del Consiglio federale devono essere consegnati alla Segreteria Federale almeno cinque giorni prima dell'Assemblea Federale.

g) Proposte degli aventi diritto a voto

Gli aventi diritto di voto che costituiscono l'assemblea, possono far pervenire alla Segreteria Federale in qualunque momento, comunque entro i termini fissati dal Consiglio Federale, proposte di argomenti da discutere di carattere generale concernenti la Federazione. Le eventuali proposte di modifica dello Statuto debbono contenere specificatamente gli emendamenti.

Il Consiglio Federale, a suo insindacabile giudizio, delibera in ordine alle proposte pervenute per la relativa iscrizione all'ordine del giorno.

Debbono essere inserite nell'ordine del giorno, a pena di nullità:

- 1) le eventuali proposte di modifiche dello statuto avanzate da almeno **la metà più uno degli aventi diritto di voto**;
- 2) le proposte avanzate da almeno un quinto degli aventi diritto di voto, se concernenti questioni generali della Federazione.

Quando una eventuale proposta di modifica dello Statuto sia stata iscritta all'ordine del giorno, deve essere allegata al medesimo il testo completo degli emendamenti proposti.

h) Commissione Verifica Poteri

Le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata appunto Commissione Verifica Poteri. Tale commissione è nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea, scegliendo tre membri tra persone facenti parte degli organismi federali (**con esclusione dei componenti del Consiglio federale, del Collegio dei revisori dei Conti e dei candidati alle cariche elettive**) e/o tra persone tesserate alla F.I.P.T..

La Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; all'atto dell'insediamento la Commissione nominerà un presidente fra i suoi membri e designerà un segretario.

La Commissione controlla la identità degli aventi diritto al voto, controlla la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato; registra la presenza degli aventi diritto di voto.

Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una società in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa "di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea".

i) Validità dell'Assemblea – Validità delle deliberazioni

Le Assemblee Nazionali sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero **degli aventi diritto al voto**.

Saranno valide ed efficaci le deliberazioni che abbiano riportato la maggioranza dei voti **espresi**, senza computare le astensioni e, in caso di voto a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano e **controprova**.

La votazione per appello nominale ovvero a scrutinio segreto è ammessa se le relative richieste sono approvate dalla maggioranza degli aventi diritto.

La richiesta della votazione a scrutinio segreto ha la precedenza su quella per appello nominale. Quando si tratta di nomine a **cariche Federali** le votazioni devono sempre avvenire per scrutinio segreto.

l) Apertura dell'Assemblea (Elezione dell'Ufficio di Presidenza e degli Scrutatori)

Nell'ora, giorno e luogo fissati per la riunione dell'Assemblea, il Presidente federale, o chi ne fa le veci, in funzione di presidente provvisorio, dichiara aperta l'Assemblea ed invita il Segretario della Federazione a comunicare l'esito, a quel momento, delle verifiche effettuate dall'apposita Commissione. Risultando presente il quorum statutariamente previsto, il Presidente Federale dichiara "validamente costituita l'Assemblea" e la invita a eleggere l'Ufficio di Presidenza.

In mancanza del numero legale, il Presidente, un'ora dopo quella fissata nell'avviso di convocazione, dichiara "validamente costituita l'Assemblea". Su invito del presidente provvisorio l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un presidente e da un Vice Presidente possibilmente scelti fra persone estranee alla Federazione. L'elezione dell'Ufficio di presidenza avviene per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei presenti ammessi al voto. E' segretario dell'Assemblea il Segretario della Federazione.

Gli scrutatori vengono altresì eletti, in numero di cinque, dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Gli scrutatori hanno il compito di computare l'esito numerico delle votazioni, sia palesi sia per schede segrete.

Ogni contestazione o motivo di nullità deve essere rimesso alla decisione dell'Assemblea con apposito verbale.

m) Poteri dell'Ufficio di Presidenza

Il presidente dell'Assemblea ed in sua assenza il Vice presidente, dirige la discussione, ha l'autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Il Segretario deve curare la redazione circostanziale del verbale di assemblea che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Vice-Presidente dell'Assemblea e depositato presso la F.I.P.T., entro trenta giorni dalla chiusura dell'Assemblea stessa. Il verbale, che sarà inviato in copia all'Organismo di Vigilanza, è conservato presso la sede federale.

n) Esame e decisione sui ricorsi per omissione di voti e sui reclami per contestazione dei poteri di rappresentanza

Prima dell'esame dell'ordine del giorno il Presidente pone preliminarmente in discussione i ricorsi ordinari all'Assemblea per omessa attribuzione di voto, previsti e regolati dal presente articolo, lettera f).

Hanno diritto di prendere la parola, per un tempo non superiore a cinque minuti, i soli rappresentanti legali delle società interessate ed ha diritto di replica il Presidente Federale o chi ne fa le veci.

Le votazioni sui vari ricorsi avvengono per appello nominale dei rappresentanti delle società già ammesse al voto e presenti di persona o per delega. I singoli ricorsi si intendono accolti se riportano la maggioranza assoluta dei voti espressi .

Sempre in via preliminare, il Presidente dell'assemblea pone in discussione i reclami per contestazione dei poteri di rappresentanza delle società in Assemblea previsti dal presente articolo lettera h).

Hanno diritto a prendere la parola, per un tempo non superiore a cinque minuti, i rappresentanti delle società interessate e **gli altri aventi diritto di voto** già ammessi al voto e presenti di persona o per delega ed ha diritto di replica il Presidente della Commissione Verifica Poteri.

Le contestazioni vengono poste in discussione e votate con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

I risultati delle votazioni sui ricorsi e reclami vengono registrati nel verbale dei lavori dell'Assemblea.

Al termine delle votazioni sui ricorsi e reclami suddetti, il Presidente dell'Assemblea precisa il numero delle società presenti, in quel momento, in Assemblea direttamente o per delega, ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

o) Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva "Quadriennale"

Elegge con votazioni separate e successive:

- 1) Il Presidente della Federazione
- 2) I membri del Consiglio federale **in numero di 10 di cui 2 atleti e 1 tecnico sportivo**
- 3) Il Collegio dei revisori dei Conti nel numero di sua spettanza e **il Presidente di detto organo.**
- 4) Il Presidente, il Vice - Presidente e **i componenti** della Commissione d'Appello Federale che vengono eletti sulla base delle preferenze ottenute.

L'Assemblea Straordinaria

- 1) Delibera con la maggioranza **dei presenti** e comunque con la presenza di almeno 1/3 delle società aventi diritto a voto, sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, **presentate ai sensi dell'art.8 dello statuto.**
- 2) Delibera la proposta al Consiglio Nazionale del CONI di scioglimento della F.I.P.T..
- 3) Delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Oltre ai punti enumerati al comma precedente elegge nelle ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato:

- il Presidente della Federazione e, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli organi con i primi non eletti, elegge i membri:

- a) del Consiglio federale
- b) del Collegio dei Revisori dei Conti
- c) della Commissione d'appello Federale.

p) Elezione del Presidente

Il Presidente Federale è eletto sulla base di candidature sottoscritte da almeno 20 aventi diritto a voto e fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria Federale entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di effettuazione dell'assemblea.

In assemblea, chiuse le formalità preliminari come al successivo punto q), il Presidente dell'Assemblea stessa darà la parola a ciascun candidato per un tempo massimo di 10 minuti. Terminata tale presentazione si procederà alla distribuzione delle schede predisposte dalla segreteria Federale, agli aventi diritto al voto.

Ciascun delegato avrà tante schede quante sono le deleghe in suo possesso.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i candidati che avranno riportato ugual numero di voti senza soluzione di continuità finchè uno dei candidati non risulterà prevalente.

Al termine di ogni votazione e prima di dare inizio alla successiva, il presidente dell'Assemblea ne proclama i risultati.

q) Elezione del Consiglio Federale, del Collegio dei Sindaci e della Commissione d'Appello Federale

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Federale avvengono sulla base delle candidature presentate, **sia per i rappresentanti degli affiliati ed eletti dagli affiliati stessi, sia per rappresentanti degli atleti, eletti dai rappresentanti di detta categoria, sia per il consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletti dai rappresentanti di detta categoria.**

Le candidature, sottoscritte da almeno 20 legali rappresentanti di società regolarmente affiliate, da 20 atleti e 20 tecnici, e fatte pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla segreteria della Federazione entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea.

In calce dovrà risultare la firma di accettazione dei singoli candidati.

Il Presidente dell'Assemblea darà la parola a ciascun candidato per un tempo massimo di 5', che potrà essere contingentato e ridotto su decisione insindacabile dello stesso e dell'Assemblea.

All'atto delle votazioni il Presidente dell'assemblea invita il segretario della Federazione a comunicare il risultato a quel momento dei lavori della Commissione Verifica Poteri e quindi il numero **degli aventi diritto** ammessi al voto.

Ciascun delegato avrà tante schede quanto sono le deleghe in suo possesso.

Si potrà esprimere il voto di preferenza nell'ambito della scheda fino ad un massimo di sette preferenze per i rappresentanti degli affiliati, due per i rappresentanti degli atleti e uno per il rappresentante dei tecnici.

Sono nulle le preferenze se espresse per un numero superiore rispettivamente a sette, due, uno.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori vanno presentate candidature sottoscritte da almeno venti aventi diritto a voto. **Saranno eletti sulla base delle preferenze ricevute 5 candidati**, di cui nell'ordine il presidente, due membri effettivi e due supplenti.

Al termine di ogni votazione e prima di dare inizio alla successiva il presidente ne proclama i risultati all'assemblea.

La Commissione d'Appello federale è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, da tre membri, di cui due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea per la durata del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

I candidati **saranno eletti sulla base delle preferenze ricevute**, di cui nell'ordine il Presidente, il Vice-Presidente e un membro effettivo e due supplenti.

r) Chiusura dei lavori

Esaurita la discussione e le votazioni su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'assemblea stessa. La prima seduta del nuovo Consiglio Federale e del Consiglio dei Revisori per gli adempimenti previsti dallo statuto, sulla base del voto espresso dalla assemblea, **viene decisa dai rispettivi neo-eletti Presidenti.**

Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Art. 22

Referendum

a) Generalità, partecipazione ed attribuzione del voto

Su questioni di carattere organizzativo interno della Federazione e sui programmi tecnico sportivi il Consiglio Federale ha facoltà di deliberare che si proceda a consultazioni **degli affiliati e dei tesserati** mediante referendum, determinando le modalità di svolgimento e nominando una Commissione Referendaria per lo scrutinio delle schede. Al voto espresso può essere attribuito anche valore deliberativo, tranne per le competenze specifiche dell'Assemblea.

Il diritto e i termini della partecipazione al referendum e l'attribuzione del voto alle società sono gli stessi previsti per la partecipazione dell'Assemblea.

b) Svolgimento del referendum

L'elenco **degli organismi affiliati votanti**, unitamente alle schede di votazione, vengono inviati a tutti gli affiliati a secondo le modalità e procedure assembleari.

Le schede di votazione debbono riportare integralmente l'oggetto del referendum, specificando se il voto espresso ha carattere consultivo o deliberativo.

Sui reclami per omessa attribuzione di voti o erronea attribuzione decide il Consiglio Federale.

Gli affiliati ed i tesserati (rappresentanti societari degli atleti e tecnici) esprimono il loro voto con valenza analoga a quella prevista dall'art.7 dello Statuto in tema di "voti di base" secondo le modalità e nei termini indicati nella scheda di votazione.

Scaduto il termine stabilito per l'inoltro delle schede, si procede a scrutinio pubblico, presso la sede della Federazione.

Assisterà la Commissione Referendaria, il Segretario della Federazione, il quale provvederà alla redazione del verbale ed alla conservazione dei documenti.

I risultati del referendum vengono proclamati dal Consiglio Federale e resi pubblici tramite comunicato federale.

Art. 23

Il Presidente Federale

Il Presidente Federale eletto dall'Assemblea con le formalità di cui alla lettera p) dell'art. 21 è il legale rappresentante della Federazione.

E' responsabile del funzionamento della stessa nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Federale. Egli provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale. Vigila sul funzionamento di tutti gli organi e degli uffici della Federazione.

Firma gli atti federali. Convoca e presiede il Consiglio Federale **e il Consiglio di Presidenza**. Convoca l'Assemblea Federale predisponendo l'ordine del giorno, unitamente al Consiglio Federale. Il Presidente Federale nomina, su designazione del Consiglio Federale, i componenti degli organi Tecnici e di Giustizia (**esclusa la Commissione d'Appello Federale**) . La nomina del **Consiglio di Presidenza** avviene nella prima riunione del Consiglio Federale, dopo l'Assemblea Federale.

In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del C.F., con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente già incaricato della reggenza temporanea. Il Vice Presidente provvederà alla convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea straordinaria da celebrarsi nei successivi 30 giorni ed all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente, subentrerà l'altro.

In caso di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi

unitamente al presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo unitamente al vice presidente sino alla celebrazione della Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra.

Il Presidente può delegare anche in parte le sue funzioni a uno o più Vice-Presidenti; in caso di impedimento temporaneo, l'esercizio delle funzioni spetterà al Vice-Presidente Vicario che curerà anche la convocazione dell'Assemblea Straordinaria nei soli casi di decadenza del Presidente.

Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza che saranno sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Il Consiglio Federale verifica anche la legittimità e l'estrema urgenza dei provvedimenti.

In caso di cessazione dalla carica comunque motivata deve consegnare entro 15 giorni a chi lo sostituisce documenti e beni federali in suo possesso redigendo e sottoscrivendo congiuntamente al subentrante apposito verbale.

Art. 24

I Vice – Presidenti federali

Sono eletti dal Consiglio Federale, nella prima seduta dopo l'Assemblea nazionale in numero di due.

Il Vice-Presidente più anziano per età denominato anche Vice-Presidente Vicario può sostituire temporaneamente il Presidente nelle circostanze di cui all'art. 23. I Vice-Presidenti decadono per dimissione.

In tal caso il Consiglio stesso provvederà nella prima seduta utile al reintegro.

Art. 25

Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea in numero di dieci **sette in rappresentanza degli affiliati, due degli atleti, uno dei tecnici** e dura in carica per un quadriennio.

Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, il CRC e **e se espressamente invitati**, i Presidenti degli Organi Centrali Tecnici e di Giustizia ed inoltre coloro che, investiti di particolari incarichi, siano invitati, permanentemente o meno, dallo stesso Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale ha i seguenti compiti fondamentali:

- a) pone in attuazione gli indirizzi generali e le direttive dell'Assemblea Federale;
- b) amministra il patrimonio federale, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della Federazione e le eventuali successive variazioni. **Trasmettendolo al CONI per l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.**
- c) vigila sulla esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) approva ed emana i Regolamenti federali che dovranno essere **trasmessi al CONI per la prescritta vigilanza**; è competente a dare l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari;
- e) **delibera l'ordine del giorno delle** assemblee ordinarie e delle eventuali assemblee straordinarie ed indice referendum nei casi previsti dal Regolamento Organico;
- f) nomina i componenti degli organi periferici non elettivi;
- g) costituisce nuovi organismi tecnici, nominandone i responsabili e determinandone i compiti;
- h) **provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, constatata impossibilità di funzionamento degli organi periferici allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali nominando in**

sostituzione un Commissario, il quale entro 60 gg dalla nomina provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 gg successivi per la ricostituzione degli Organi;

- i) predispone la relazione **di gestione che correda il bilancio** da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- j) stabilisce e coordina tutta l'attività agonistica ed ha facoltà di decidere in merito ad ogni problema o questione che interessi comunque l'attività tecnico-sportiva della Federazione.

m) esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall'art.11 dello Statuto.

Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale, in seduta ordinaria, almeno 4 volte l'anno ed in seduta straordinaria in caso di particolare necessità o su richiesta motivata da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio Federale.

L'avviso di convocazione, salvo casi di eccezionale urgenza, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviato:

- 1) per le sedute ordinarie anche per via telematica (email – fax) qualora il Consigliere fosse sprovvisto di quest'ultimi si provvederà, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione;
- 2) per le sedute straordinarie, a mezzo telegramma, inviato non meno di 48 ore prima della data fissata per la riunione, qualora il Consigliere fosse sprovvisto di fax o email

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente federale o di chi presiede la riunione.

Le delibere relative ai regolamenti federali devono esser

e prese con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

Se il Presidente Federale o la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiedano, le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto. In ogni caso voterà a scrutinio segreto i due Vice-Presidenti ed in ogni deliberazione riguardante persone.

Decadenza del Consiglio Federale

La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.

In caso di dimissioni contemporanee **o della vacanza per qualsivoglia motivo** della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale si ha l'immediata decadenza del presidente e dell'intero Consiglio Federale. Il Presidente dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, nei termini temporali seguenti 60 gg per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria, che dovrà celebrarsi necessariamente nei successivi 30 gg.

In caso di dimissioni o vacanza dei membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguano gli eletti nella graduatoria dei voti, nella o nelle liste, purché abbiano riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto nella stessa lista.

Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile per qualsiasi motivo, si dovrà procedere alla convocazione di una assemblea straordinaria nei termini temporali di cui sopra (60 e 30 gg.).

Di tutte le riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario Federale, che è anche Segretario del Consiglio Federale, verbale che viene ratificato alla prima riunione successiva del Consiglio e conservato presso la sede della Federazione.

Un estratto delle più importanti deliberazioni può essere inviato direttamente o tramite inserzione sull'organo federale alle società affiliate ed agli Organi Centrali e Periferici della Federazione.

Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi ai suoi componenti in materia temporanea o permanente.

Art. 26

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari come previsto dall'art. 12 dello Statuto Federale.

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è integralmente disciplinato dall'art. 13 dello Statuto Federale.

Art. 28

Il Segretario Generale e la Segreteria

Il Segretario della Federazione è nominato dal Consiglio Federale.

E' altresì Segretario dell'Assemblea, del Consiglio e **del Consiglio di Presidenza** con i compiti fissati negli appositi articoli.

Può partecipare alle riunioni degli altri Organi Federali, Centrali e Periferici.

Coadiuvando il Presidente nelle funzioni ad esso demandate, dirige gli uffici centrali e decentrati federali, avendone la responsabilità nei confronti del Consiglio e del Presidente Federale.

Il Segretario risponde direttamente al Presidente ed al Consiglio.

Cura e coordina lo svolgimento delle pratiche amministrative e l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Federali.

Il Segretario svolge altresì le funzioni di tesoreria, sovrintende a tutte le operazioni amministrative e contabili delle quali è responsabile nei confronti del Consiglio e del Presidente.

Questa funzione può essere delegata dal Consiglio ad altri funzionari o uffici federali.

La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle direttive e deliberazioni degli organi federali.

Tali uffici potranno avere sede in località ritenute idonee dal Consiglio federale.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il medesimo può essere sostituito da un Vice-Segretario nominato dal Consiglio Federale.

Art. 29

Organi e procedure di giustizia e di disciplina

Le norme relative agli organi ed alle procedure di giustizia e disciplina sono contenute nel **Regolamento di Giustizia.**

Art. 30

Organismi Tecnici

Gli Organismi Tecnici Federali sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.

I programmi predisposti dagli Organi Tecnici nazionali devono essere approvati, per diventare esecutivi, dal Consiglio Federale.

I compiti particolari dei singoli organismi tecnici federali sono fissati dagli articoli successivi del presente Regolamento.

Art. 31

La Commissione Tecnica Federale

La Commissione Tecnica Federale (C.T.F.) è costituita da un Presidente e da due Membri designati dal Consiglio Federale.

Il Presidente o un suo delegato partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto.

Il Consiglio Federale, su proposta del presidente della C.T.F. , può nominare un Segretario della Commissione Tecnica che coadiuva il Presidente e partecipa alle riunioni della Commissione stessa curando la redazione dei verbali delle sedute e l'esecuzione delle delibere adottate.

Sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Federale, la C.T.F. provvede:

- a) alla proposta di attuazione dei programmi dell'attività agonistica nazionale ed internazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- b) alla istruzione, abilitazione ed inquadramento dei tecnici ed allenatori autorizzati a svolgere attività nell'ambito dell'organizzazione federale, in collaborazione con il settore studi;
- c) all'organizzazione di corsi e centri di formazione a scopo preparatorio;
- d) a formulare proposte di aggiornamento del regolamento tecnico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- e) a disciplinare tutta l'attività di serie "A" e "B" e le fasi finali dei campionati nazionali di ogni altra serie e categoria (giovanili escluse);
- f) a rilasciare il nulla-osta alle competizioni ed ai tornei inter-provinciali e nazionali, approvandone i relativi regolamenti;
- g) ad omologare i campi e gli attrezzi di gioco;
- h) a collaborare sul piano esclusivamente tecnico, con la Commissione per l'attività giovanile;
- i) alla selezione e formazione delle squadre rappresentative nazionali, interregionali e regionali.

Art. 32

La Commissione Tecnica Arbitrale

La Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.) è composta da un Presidente e da due membri di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

Essa è proposta alla formazione e all'inquadramento degli arbitri nonché alla designazione degli stessi per le competizioni ufficiali di carattere internazionale, nazionale ed interprovinciale, con i poteri previsti dal Regolamento Arbitrale.

La C.T.A., in accordo con i comitati provinciali competenti, nominerà dei propri fiduciari provinciali ai quali competerà la designazione degli arbitri per l'attività a livello provinciale.

Il Consiglio federale, su proposta del presidente del Comitato, può nominare un segretario della Commissione stessa che coadiuva il Presidente e partecipa alle riunioni della Commissione, curando la redazione dei verbali delle sedute e l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

La C.T.A. propone aggiornamenti e modifiche al Regolamento del settore, predispone inoltre il programma del reclutamento e dei corsi di aggiornamento degli Arbitri da sottoporre alla approvazione del consiglio Federale.

Il Presidente della C.T.A. o un suo delegato partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto.

Ai componenti della C.T.A. è fatto divieto di svolgere attività agonistica e di ricoprire la carica di Presidente o dirigente di società tamburellistiche.

Art. 33

La Commissione Attività Giovanile

La Commissione per l'Attività Giovanile (C.A.G.) è composta da un Presidente e da due membri designati dal Consiglio Federale. Essa disciplina, con finalità didattiche e di propaganda, l'attività tecnico-agonistica delle seguenti categorie giovanili:

- a) "Juniores" dai 16 ai 18 anni
- b) "Allievi" dai 13 ai 15 anni
- c) "Pulcini" dagli 8 ai 12 anni
- d) "Esordienti" dai 6 agli 11 anni.

Alla C.A.G. compete in particolare:

- a) l'ordinamento e la disciplina dei quadri dei dirigenti addetti al settore giovanile;
- b) la nomina, su designazione dei Comitati Provinciali, di propri fiduciari che dovranno collaborare con i Comitati provinciali per la promozione ed organizzazione dell'attività giovanile nella provincia;
- c) la proposta, limitatamente al proprio ambito di competenza, di aggiornamenti o modifiche ai regolamenti in vigore;
- d) la predisposizione dei programmi annuali del settore da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- e) la programmazione di tutte le iniziative ritenute più idonee ad incrementare e valorizzare l'attività giovanile;
- f) l'organizzazione di tutta l'attività relativa ai Giochi della Gioventù;
- g) la formazione di squadre rappresentative, nazionali, regionali e interregionali, per la disputa di manifestazioni o gare a livello giovanile.

Il Presidente o un suo delegato partecipa di diritto alle riunioni del consiglio federale, senza diritto di voto.

Art. 34

La Commissione Scuola

La Commissione Scuola coordina tutte le attività di propaganda e promozione della palla tamburello all'interno delle scuole in collaborazione con gli Organi periferici della F.I.P.T.. Cura altresì l'aggiornamento dei docenti di Educazione Fisica.

Alla Commissione sovrintende il Consiglio Federale tramite un proprio delegato.

Art. 35

La Commissione Cartellinamento Trasferimento Prestito Giocatori

La C.C.T.P.G. è composta da un presidente e da due membri designati dal Consiglio Federale.

Alla Commissione Cartellinamento Trasferimento Prestito Giocatori (C.C.T.P.G.) è affidato il compito di disciplinare tutto il settore del cartellinamento, dei trasferimenti e dei prestiti dei giocatori.

Il Presidente o un suo delegato partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto.

Art. 36

La Commissione propaganda – pubbliche relazioni e rapporti internazionali

La Commissione è presieduta da un Consigliere federale all'uopo delegato ed è composta da altri due membri designati dal consiglio federale.

Essa potrà inoltre avvalersi di collaboratori specifici.

La Commissione è l'organo delegato alla promozione del tamburello e, su delega del Presidente, a curare i rapporti con la Stampa e gli organi di informazione, a tenere i contatti con le federazioni e gli organismi sportivi all'estero, in collaborazione con gli uffici competenti.

La Commissione formula programmi e propone iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 37

La Commissione Medica

La Commissione Medica svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di competenza, secondo le linee stabilite dal regolamento interno della Commissione approvato dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale designa un Presidente e due Membri.

Art. 38

La Commissione Studi, Ricerca e Formazione

Si affianca agli organi della federazione per promuovere in modo approfondito la ricerca avanzata sulle metodologie degli allenamenti, sulla tecnica specifica del tamburello e su tutto quanto possa concorrere alla elaborazione ed alla preparazione dei programmi per i corsi organizzati dalla F.I.P.T. nei vari settori.

Collabora altresì con gli organismi affini del CONI e delle altre Federazioni nazionali.

Il Consiglio Federale nominerà ogni volta un responsabile, con cui collaboreranno i membri designati nel numero che sarà proposto e autorizzato dal Consiglio stesso.

Art. 39

Consiglieri Delegati: Generalità

Gli organismi tecnici possono essere accorpate per settori, secondo le esigenze funzionali della Federazione.

A ciascun settore può sovrintendere un Consigliere Federale delegato a ciò dal Consiglio Federale.

Il Consigliere Federale delegato ha il compito di raccordo e di controllo.

L'organizzazione di lavoro e logistica è fissata oltre che da questo regolamento, dai regolamenti interni delle commissioni, approvati dal Consiglio Federale.

Art. 40

Organizzazione Periferica

L'organizzazione periferica federale è articolata in Comitati e Delegazioni regionali e provinciali aventi il compito di applicare tutte le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli organi centrali e di promuovere, disciplinare ed organizzare nel loro ambito l'attività sportiva.

Art. 41

Il Comitato Regionale

Il Comitato regionale è costituito nelle regioni **in cui vi siano almeno 10 affiliati con diritto di voto ed è composto da** composto dal suo Presidente e da quattro membri eletti ogni quattro anni dall' **Assemblea Regionale: fra questi uno in rappresentanza degli atleti e uno dei tecnici.**

Quando si deve costituire il Comitato Regionale, il Consiglio Federale convoca entro 60 giorni l'Assemblea Regionale che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.

L'elezione del presidente e del vicepresidente regionale avviene con scrutinio segreto.

Il Comitato Regionale promuove, disciplina, pubblicizza l'attività della Palla Tamburello nella propria regione secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla nomina di Delegati regionali in tutti i casi in cui non si verificano le condizioni di cui al comma precedente.

Il Delegato regionale ha i compiti previsti dallo Statuto.

Il Comitato regionale controlla e coordina l'attività dei Comitati e dei Delegati provinciali ed ove a ciò delegato dal Consiglio Federale provvede direttamente all'organizzazione dell'attività agonistica nel territorio di sua competenza.

Tiene aggiornato il quadro delle società affiliate.

Il Presidente del Comitato regionale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni volta se ne ravvisa l'opportunità, dal Presidente della Federazione a scopo consultivo e per un più efficace collegamento tra gli organi centrali e periferici.

Il Comitato regionale convoca periodiche riunioni, comunque almeno tre volte l'anno, con i Presidenti dei Comitati provinciali e con i Delegati provinciali al fine di acquisire gli elementi necessari all'esercizio delle proprie funzioni..

In caso di carenza e dimissioni del Presidente il Comitato regionale provvede a nuove elezioni entro **90** giorni.

Se le particolari esigenze organizzative lo richiedono il Comitato regionale può ripartire compiti ed attribuzioni tra i suoi componenti; può altresì essere delegato a compiti specifici dal Consiglio Federale.

Il Comitato regionale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e comunque non meno di tre volte l'anno.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

Delibera a maggioranza dei presenti.

La sede del Comitato regionale è stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 42

Assemblea Regionale

A) Generalità

L'Assemblea regionale è costituita dalle società od associazioni della provincia regolarmente affiliate ed aventi diritto di voto, **dai delegati regionali degli atleti e dai delegati regionali dei tecnici sportivi. Ogni partecipante dispone di 1 voto.**

Alle Assemblee regionali le società possono essere rappresentate solo dal proprio Presidente o da un delegato di esso, facente parte del consiglio direttivo della società stessa.

Ogni partecipante con diritto di voto , oltre alla propria può avere una sola altra delega relativa comunque alla stessa componente a condizione che il numero delle società affiliate con diritto di voto nella regione sia superiore a venti. I componenti del consiglio regionale, compreso il Presidente, non possono rappresentare società, né direttamente né per delega.

Alle Assemblee regionali si applicano per quanto possibile le norme dettate per l'Assemblea federale.

L'Assemblea regionale è convocata annualmente in via ordinaria dal Presidente del comitato regionale.

L'Assemblea regionale per il rinnovo del comitato si riunisce invece ogni quattro anni, non oltre il mese di gennaio successivo alla data di svolgimento dei Giochi olimpici.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il Comitato regionale a maggioranza dei membri lo ritenga necessario oppure quando la metà più uno degli aventi diritti al voto ne faccia richiesta motivata.

L'atto formale di convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente del Comitato o a chi ne fa le veci; è inviata con preavviso di almeno 30 giorni con le stesse formalità previste per la convocazione dell'Assemblea federale.

Per i casi straordinari ed urgenti è sufficiente in ogni caso un preavviso non inferiore a giorni **20** compreso quello stabilito per la riunione. La convocazione, completa di ordine del giorno ed elenco degli aventi diritto di voto, viene deliberata dal comitato regionale e deve essere inviata in copia, pena nullità, alla segreteria Federale

L'ordine del giorno dell'Assemblea regionale ordinaria (annuale e per il rinnovo delle cariche) deve contenere a pena di nullità, la relazione **sulla gestione** del Presidente del Comitato.

La mancata approvazione della relazione tecnico-organizzativo-finanziaria, costituisce voto di sfiducia al Comitato; in tal caso il Consiglio Federale metterà in atto le procedure per convocare entro 60 giorni una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni. La metà più uno degli aventi diritto a voto può chiedere in qualunque momento, purché in tempo utile, l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno.

B) Svolgimento dell'Assemblea regionale.

Per la riunione, la costituzione, la validità e lo svolgimento delle Assemblee regionali si applicano le norme previste per l'Assemblea federale con le seguenti integrazioni:

- la verifica dei poteri è demandata ad una Commissione composta da tre membri designati dal Comitato regionale, **nel rispetto di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 18.5 dello Statuto;**

- della Presidenza dell'Assemblea regionale, composta nello stesso modo indicato per l'Assemblea Federale, deve far parte il Consigliere federale all'uopo delegato dal Consiglio Federale;

- le candidature alla carica di Presidente del Comitato regionale e le liste per l'elezione del Comitato regionale devono essere depositate presso la segreteria regionale almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'assemblea con un numero di candidati non inferiore a quello dei membri del comitato da eleggere, ed un numero di sottoscrittori non inferiore ad 1/5 degli aventi diritto al voto.

Per l'elezione del Presidente del Comitato, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza relativa dei consensi. In caso di parità, si procede a ballottaggio come previsto per l'Assemblea Nazionale. In caso di presentazione di più liste la lista che ottenga il maggior numero di voti, elegge i 2/3 dei membri del Comitato Regionale; la lista che ottenga meno voti, subito dopo, elegge il restante 1/3.

- il Vice-Presidente, il Segretario e gli incaricati specifici di settore sono eletti dal Comitato regionale nella sua prima riunione.

Tale riunione sarà fissata dal **Consiglio Federale**, dopo l'approvazione del verbale dell'assemblea e la verifica della regolarità della stessa.

Art. 43

Decadenza dei comitati regionali

Per la decadenza dei Comitati Regionali si applicano, per analogia, le disposizioni previste per il Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale, nei casi previsti dall'art. 11 sub 9 dello Statuto, procede alla nomina di un Commissario straordinario il quale assume le funzioni ed i poteri dell'organo decaduto e deve convocare, entro 60 gg. dalla nomina, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Comitato Regionale, che si deve svolgere nei 30 gg. successivi. Un prolungamento del periodo commissariale può essere in ogni caso deliberato dal Consiglio Federale, con specifiche motivazioni, comunque non oltre un raddoppio del periodo sopra indicato.

Art. 44

I Comitati Provinciali

A)Compiti

I Comitati provinciali sono organi periferici elettivi della Federazione e costituiscono la base di tutta l'organizzazione federale.

Ai Comitati provinciali fanno riferimento tutte le società ed associazioni della provincia e tutte le attività sportive che hanno svolgimento ed attuazione nei territori di rispettiva competenza.

Essi hanno il compito di applicare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli organi centrali ed organizzare nell'ambito proprio l'attività sportiva sotto controllo del Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale può eccezionalmente accogliere la richiesta motivata da evidenti ragioni sportive ed organizzative, di aggregare talune società affiliate ad un Comitato provinciale diverso da quello competente per territorio, solo qualora non si raggiunga il numero prescritto per la formazione di un comitato.

I Comitati provinciali, nell'ambito di loro competenza:

- a) promuovono, disciplinano ed organizzano nella provincia i campionati di Serie "C" e "D", categorie giovanili maschili e femminili, amatori e veterani, nonché i tornei provinciali organizzati dal Comitato stesso;
- b) curano l'attuazione delle disposizioni della F.I.P.T., mantenendosi in continuo rapporto con questa direttamente o tramite il Comitato regionale di competenza, ove esista;
- c) promuovono la costituzione di società ed assicurazioni e la loro affiliazione, segnalando al Comitato regionale qualsiasi attività delle stesse;
- d) mantengono costanti contatti con gli Enti locali, sportivi, turistici e ricreativi e con altri organismi per sviluppare l'attività sportiva tamburellistica nella provincia;
- e) assistono i dirigenti delle società affiliate, agevolandone in ogni modo i rapporti con la F.I.P.T.;

- f) promuovono presso le società affiliate l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi delle società di nuova costituzione;
- g) stimolano la costruzione di nuovi impianti sportivi e prestano la loro assistenza alle società ed Enti che vi provvedano.

I Comitati provinciali inoltre svolgono nell'ambito della propria provincia quelle funzioni e quei compiti che il Consiglio Federale o il Comitato Regionale, nelle materie di loro competenza, ritengono di delegare loro espressamente.

Rilasciano infine il proprio nulla-osta ai tornei provinciali, organizzati dalle società, ai quali partecipano squadre di serie "C" e "D" e categorie giovanili maschili e femminili, amatori e veterani della provincia, approvandone i relativi regolamenti.

B) Composizione e Funzionamento

Il Comitato provinciale è costituito da un Presidente e da **6 membri : dei quali 2 in rappresentanza degli atleti e 1 dei tecnici**, essi sono eletti dalle società della provincia la cui affiliazione risulti in regola con le norme federali, **e dai delegati provinciali degli atleti e dai delegati provinciali dei tecnici sportivi.**

Per la costituzione del Comitato provinciale è indispensabile che le società che fanno capo alla provincia siano almeno **dieci**.

Ove non sia possibile costituire i Comitati provinciali, il Consiglio Federale, su proposta dei Comitati regionali, competenti, può nominare dei delegati provinciali con le funzioni previste dallo Statuto..

Il Comitato provinciale si riunisce periodicamente in seduta ordinaria su convocazione del presidente, comunque non meno di una volta al mese.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Il Comitato Provinciale delibera a maggioranza dei presenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni viene redatto verbale da trasmettersi in copia al Comitato regionale ed alla Segreteria Federale.

Art. 45

Assemblea Provinciale

A) Generalità

L'Assemblea provinciale è costituita dalle società od associazioni della provincia regolarmente affiliate ed aventi diritto di voto, **dai delegati provinciali degli atleti e dai delegati provinciali dei tecnici sportivi. Ogni partecipante dispone di 1 voto.**

Alle Assemblee provinciali le società possono essere rappresentate solo dal proprio Presidente o da un delegato di esso, facente parte del consiglio direttivo della società stessa.

Ogni partecipante con diritto di voto , oltre alla propria può avere una sola altra delega relativa comunque alla stessa componente a condizione che il numero delle società affiliate con diritto di voto nella provincia sia superiore a venti. I componenti del consiglio provinciale, compreso il Presidente, non possono rappresentare società, né direttamente né per delega.

Alle Assemblee provinciali si applicano per quanto possibile le norme dettate per l'Assemblea federale.

L'Assemblea provinciale è convocata annualmente in via ordinaria dal Presidente del comitato provinciale.

L'Assemblea provinciale per il rinnovo del comitato provinciale si riunisce invece ogni quattro anni, non oltre il mese di gennaio successivo alla data di svolgimento dei Giochi olimpici.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il Comitato provinciale a maggioranza dei membri lo ritenga necessario oppure quando la metà più uno degli aventi diritto al voto ne faccia richiesta motivata.

L'atto formale di convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente del Comitato o a chi ne fa le veci; è inviata con preavviso di almeno 30 giorni con le stesse formalità previste per la convocazione dell'Assemblea federale.

Per i casi straordinari ed urgenti è sufficiente in ogni caso un preavviso non inferiore a giorni **20** compreso quello stabilito per la riunione. La convocazione, completa di ordine del giorno ed elenco degli aventi diritto di voto, viene deliberata dal comitato provinciale e deve essere inviata in copia, pena nullità, alla segreteria Federale ed al comitato regionale competente, ove esista.

L'ordine del giorno dell'Assemblea provinciale ordinaria (annuale e per il rinnovo delle cariche) deve contenere a pena di nullità, la relazione **sulla gestione** del Presidente del Comitato.

La mancata approvazione della relazione tecnico-organizzativo-finanziaria, costituisce voto di sfiducia al Comitato; in tal caso il Consiglio Federale metterà in atto le procedure per convocare entro 60 giorni una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche che dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni. La metà più uno degli aventi diritto a voto può chiedere in qualunque momento, purché in tempo utile, l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno.

B) Svolgimento dell'Assemblea provinciale.

Per la riunione, la costituzione, la validità e lo svolgimento delle Assemblee provinciali si applicano le norme previste per l'Assemblea federale con le seguenti integrazioni:

- a) la verifica dei poteri è demandata ad una Commissione composta da tre membri designati dal Comitato provinciale, **nel rispetto di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 18.5 dello Statuto;**
- b) all'Assemblea provinciale partecipano, senza diritto di voto, i dirigenti federali centrali, elettivi e delegati, nonché i componenti del comitato regionale avente giurisdizione sulla provincia;
- c) della Presidenza dell'Assemblea provinciale, composta nello stesso modo indicato per l'Assemblea Federale, deve far parte il Consigliere federale all'uopo delegato dal Consiglio Federale;
- d) le candidature alla carica di Presidente del Comitato provinciale e le liste per l'elezione del Comitato provinciale devono essere depositate presso la segreteria provinciale almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'assemblea con un numero di candidati non inferiore a quello dei membri del comitato da eleggere, ed un numero di sottoscrittori non inferiore ad 1/5 degli aventi diritto al voto.

Per l'elezione del Presidente del Comitato, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza relativa dei consensi. In caso di parità, si procede a ballottaggio come previsto per l'Assemblea Nazionale. In caso di presentazione di più liste la lista che ottenga il maggior numero di voti, elegge i 2/3 dei membri del Comitato provinciale; la lista che ottenga meno voti, subito dopo, elegge il restante 1/3.

- e) gli organi direttivi provinciali (Vice-Presidente, Segretario, incaricati specifici di settore) sono eletti dal Comitato provinciale nella sua prima riunione.

Tale riunione sarà fissata dal **Consiglio Federale**, dopo l'approvazione del verbale dell'assemblea e la verifica della regolarità della stessa, con le medesime modalità previste per l'elezione degli organi centrali.

L'Assemblea provinciale esprime voto deliberativo su tutti i problemi di sua pertinenza, purché iscritti all'ordine del giorno.

Il Comitato provinciale può consultare su problemi tecnico-organizzativi specifici l'Assemblea stessa.

L'Assemblea può inoltre disapprovare, esprimendo voto di sfiducia a maggioranza semplice dei presenti sulla relazione presentata annualmente, l'operato del Comitato provinciale in carica.

In tal caso il Comitato decade e si applica quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 46

Decadenza dei comitati provinciali

Per la decadenza dei Comitati Provinciali si applicano, per analogia, le disposizioni previste per il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale, nei casi previsti dall'art. 11 sub 9 dello Statuto, procede alla nomina di un Commissario straordinario il quale assume le funzioni ed i poteri dell'organo decaduto e deve convocare, entro 60 gg. dalla nomina, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Comitato provinciale, che si deve svolgere nei 30 gg. successivi. Un prolungamento del periodo commissariale può essere in ogni caso deliberato dal Consiglio Federale, con specifiche motivazioni, comunque non oltre un raddoppio del periodo sopra indicato.

Art. 47

Gestione Finanziaria degli Organismi Periferici

Per l'autonoma gestione delle attività di competenza i Comitati e i delegati dispongono dei fondi annualmente destinati dal Consiglio Federale ed iscritti in apposito capitolo di Bilancio.

Su autorizzazione scritta e specifica del Consiglio Federale, gli organi di cui sopra possono richiedere alle società affiliate della provincia o della regione il versamento di particolari quote per lo svolgimento dell'attività. Tale autorizzazione deve essere richiesta al Consiglio federale, a pena di nullità del provvedimento adottato, comunque prima dell'approvazione del Bilancio preventivo della Federazione. Gli organi di cui sopra sono tenuti **ad eseguire** tutte le operazioni di carattere amministrativo che vengono assegnate dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale può richiedere in ogni momento un rendiconto finanziario, corredato da documenti giustificativi delle spese ed eventualmente accompagnato da una relazione, al fine di accertare che le modalità amministrative siano rispettate ed uniformi in tutto l'ambito federale.

Art. 48

Conflitti di competenza

I conflitti di competenza tra organi della federazione in materia di Statuto e Regolamenti sono regolati dal Consiglio Federale.

Art. 49

Decadenza degli organi Centrali, Tecnici e di Disciplina

In caso di accertato, mancato funzionamento o di accertata, grave inadempienza alle norme dello Statuto e dei Regolamenti federali, gli organi centrali, tecnici e non elettivi, **nonché i delegati regionali e provinciali**, possono essere dichiarati decaduti dal consiglio federale che provvederà, nella sua prima seduta, ad eleggere i nuovi organi o a deciderne la gestione nelle forme che riterrà più opportune.

Art. 50

Diritti dei Dirigenti Federali

- a) I Dirigenti Federali degli organi a carattere nazionale, gli arbitri nazionali, nonché i Presidenti dei Comitati regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione sportiva in corso, hanno diritto al libero accesso in tribuna d'onore su tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni tamburellistiche
- b) I Dirigenti Federali di ogni altro organo federale e gli arbitri provinciali, muniti della tessera vidimata per la stagione sportiva in corso, hanno diritto al libero accesso ai campi sportivi, con accesso in tribuna, esclusivamente nella propria provincia.